

Il commercialista telematico

AGEVOLAZIONI FISCALI SOTTO FORMA DI EROGAZIONI LIBERALI: RIEPILOGO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A cura di Attilio Romano

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell'importante funzione che esso svolge. Finalità della seconda parte della guida edita lo scorso mese di novembre dall'Ufficio Pubblicazioni fiscali dell'Agenzia delle entrate è quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a diversi soggetti economici che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.

LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.

La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Per fruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni liberali **in denaro** siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali **in natura**, è invece previsto che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario dell'erogazione una ricevuta in cui siano indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.

Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre, è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

Nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi espongono indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

Il commercialista telematico

Non si applica la sanzione maggiorata del 200% in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo

Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme, indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE APS

Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano il crescente interesse del legislatore per il settore non profit. La legge n. 383 del 2000 contiene infatti principi e norme volte a valorizzare l'associazionismo sociale favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione sociale.

Il commercialista telematico

L'elenco delle Associazioni di Promozione Sociale è consultabile sul sito internet del Ministero della Solidarietà Sociale al seguente indirizzo: <http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/>

LE LIBERALITÀ ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Dal reddito complessivo le persone fisiche possono dedurre, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose.

Per documentare questa liberalità i contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

Più specificatamente, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
 - della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
 - della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
 - dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
 - dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
 - dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
 - dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.
- Ciascuna delle suddette erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino all'importo massimo di 1.032,91 euro.

LE LIBERALITÀ AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

LE EROGAZIONI DELLE PERSONE FISICHE

Sono previste agevolazioni fiscali, consistenti in una detrazione dall'Irpef, a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali per le attività di seguito indicate.

ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE

Le persone fisiche possono portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.

In particolare, possono fruire di tale beneficio le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale devono stipulare una convenzione

Il commercialista telematico

– nel caso in cui uno dei soggetti sia un'amministrazione, un ente o un'istituzione pubblica
– o un accordo scritto, corredati dal relativo progetto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali con le circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CHE OPERANO NELLO SPETTACOLO

Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

LE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) possono usufruire di vantaggi fiscali per le liberalità a favore del settore culturale e dello spettacolo. In particolare, si possono distinguere tre diversi tipi di erogazioni che consentono tutte la deducibilità dal reddito di impresa.

LE EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

Beneficiano le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tali erogazioni, il soggetto erogatore dovrà presentare alle Soprintendenze di settore competenti apposita istanza, corredata da un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali con la circolare n. 38 del 19 febbraio 2007. Le attività e le iniziative in argomento devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

LE EROGAZIONI LIBERALI PER I SETTORI DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Possono essere dedotte dal reddito d'impresa, per l'intero ammontare delle erogazioni effettuate, le somme in denaro che le imprese destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione dei programmi culturali.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate:

- esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002;

Il commercialista telematico

- mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti e con l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento all'art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR, oppure all'art. 38 della legge n. 342 del 2000.

Le imprese che effettuano queste erogazioni liberali devono comunicarle entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate riportando le seguenti indicazioni:

- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.

È previsto che le erogazioni affluiscano allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori dello spettacolo).

Chi può beneficiare delle liberalità

Possono beneficiare di queste erogazioni liberali:

- lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
- gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari o che, pur non avendoli ricevuti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di imposta in cui avviene l'erogazione;
- i soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

LE EROGAZIONI A FAVORE DI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO

Sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, le erogazioni in denaro effettuate dalle imprese a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il commercialista telematico

È previsto che le erogazioni affluiscono allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori dello spettacolo).

LE ALTRE LIBERALITÀ

EROGAZIONI A TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, PAESAGGISTICO

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni liberali effettuate a partire dal 15 maggio 2005 a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Il limite dell'erogazione deducibile (in denaro o in natura) è del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 10, 11 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS.

EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 1.500 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta ovvero con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'associazione destinataria.

EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI

Le persone fisiche che vogliono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro versate a detti soggetti per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, a condizione che:

- l'erogazione sia effettuata mediante versamento postale o bancario;
- beneficiari della donazione siano partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Per le imprese, la stessa detrazione d'imposta (19%), sempre nei limiti di importo sopra indicati, spetta inoltre, se residenti nel territorio dello Stato:

- alle società per azioni e in accomandita per azioni;

Il commercialista telematico

- alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'agevolazione non spetta:

- ai singoli soci, per le erogazioni effettuate dalle società semplici;
- agli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
- alle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

EROGAZIONI ALLE FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, i contributi in denaro versati dalle persone fisiche a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

Tale limite è elevato al 30% nel caso in cui le somme siano versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In quest'ultimo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno è previsto il recupero delle somme detratte.

EROGAZIONI LIBERALI ALLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Le erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" effettuate dalle persone fisiche sono detraibili dall'Irpef dovuta nella misura del 19%.

Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari al 30% del reddito complessivo dichiarato.

CESSIONE DI PRODOTTI EDITORIALI E DOTAZIONI INFORMATICHE

Per i titolari di reddito di impresa (o di lavoro autonomo) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'attività e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze patrimoniali, le cessioni gratuite di dotazioni informatiche e di prodotti editoriali non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione a favore di:

- enti locali
- istituti di prevenzione e pena
- istituzioni scolastiche
- orfanotrofi
- enti religiosi.

Si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione quei beni che:

- non sono più in distribuzione

Il commercialista telematico

- presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non idonei all'immissione sul mercato
- per la loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente.

Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.

PRODOTTI EDITORIALI

Si tratta delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.

DOTAZIONI INFORMATICHE

LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

La legge finanziaria per il 2008 proroga ulteriormente la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.

Così come previsto nel 2006, anche nel 2007 il contribuente ha effettuato la scelta di destinazione della quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD; 730/1; UNICO PF, ovvero, sulla scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni dell'Unico PF riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione).

La scelta non è alternativa con quella dell'8 per mille e non determina maggiori imposte da pagare.

Oltre alla firma, il contribuente ha dovuto indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui destinare direttamente la quota del 5 per mille.

In particolare sono state previste le seguenti possibilità di destinazione:

- sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 460 del 1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.

Il primo elenco relativo alle ONLUS, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle associazioni riconosciute è stato curato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti della ricerca scientifica e dell'università e agli enti della ricerca sanitaria, sono stati, invece, predisposti a cura del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

Attilio Romano

28 Gennaio 2008